

La presente deliberazione viene affissa il **18 GIU. 2009** all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 261 del 16 GIU. 2009

Oggetto: Tar Campania – Ricorso Boscaino Cosimo +1 c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. <del>Augusto Nicola Simeone</del> <u>MUNZIO PACIFIED</u>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 25/05/09 il sig. Boscaino Cosimo +1 agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'esecuzione di giudicato sulla sentenza Tar Campania n. 15454/07 e per la declaratoria di annullamento della nota prot. 3293/09;

**Con** determina n.193/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Boscaino Cosimo +1 / Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 193/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Affari Legali-Advocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera)

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi  
A voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.193 /09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 25/05/09 dinanzi al Tar Campania da Boscaino Cosimo +1 c/ Provincia di Benevento per l'esecuzione di giudicato sulla sentenza Tar Campania n. 15454/07 e per la declaratoria di annullamento della nota prot. 3293/09 ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Ariello Cimitile)

~~IL VICE PRESIDENTE~~

(Avv. Antonio BARBIERI)

N. 402 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 GIU. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 GIU. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 09 LUG. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 GIU. 2009

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)  
 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 09 LUG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

2	Copia per			prot. n. _____
	SETTORE	APPARIBBAILORO PERS.	il <u>15/7</u>	prot. n. _____
	SETTORE	_____	il _____	prot. n. _____
	SETTORE	_____	il _____	prot. n. _____
	Revisori dei Conti	_____	il <u>23.6.09</u>	prot. n. _____
	Nucleo di Valutazione	_____	il _____	prot. n. _____

*Def. Capigruppo*

*ESEC. 195  
27.7.09*

PROVINCIA DI BENEVENTO  
25 MAG. 2009

AA<sup>1</sup> LL. / AW  
Pabruccius

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA

7932

7932

NAPOLI

Ricorrono i Sigg.ri **Cosimo e Lorenzo BOSCAINO** rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine, dal Prof. Avv. Raffaello Capunzo con il quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10

Avv. RAFFAELLO CAPUNZO con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi. anche disgiuntamente, nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere nonché di proporre motivi aggiunti, ove necessario e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CARAVITA N.10 delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.

Cosimo Boscaino  
Lorenzo Boscaino

Raffaello Capunzo

*per la piena e perfetta esecuzione del giudicato formatosi*

*sulla sentenza n. 15454/07 della Quinta Sezione*

*di codesto ecc.mo T.A.R.*

*e per la dichiarazione di nullità e/o annullamento*

a) della nota della Provincia di Benevento prot. n. 3293 (prot. uscita n. 0003761) del 09/04/2009;

b) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali

**FATTO**

Con la delibera n. 97 del 27/03/2001, di immediata esecutività, l'Amministrazione provinciale di Benevento riconosceva che a causa della realizzazione dell'opera pubblica per la costruzione della "tangenziale ovest" del capoluogo sannita la proprietà dei sig.ri Boscaino aveva subito danno, e, con la stessa delibera, l'Ente, affermando testualmente che <la voce

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 4010  
DEL 15.5.09

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Data: 26/05/2009  
Protocollo Entrata  
N. Prot. 00136888  
Espresso  
RICORSO BOSCAINO  
Dest. Avvocatura settore: 1...1  
M.M. LORENZ

degli espropri, prevista .... , ha dovuto subire una lievitazione a causa di problematiche relative a due fabbricati ubicati nelle immediate vicinanze dell'arteria stradale in localita'....>, per risolvere i problemi determinatisi, valutava l'opportunità di delocalizzare il fabbricato su un'altra area limitrofa, già disponibile in quanto precedentemente espropriata.

A seguito di numerosi incontri tra le parti interessate, non si addiveniva alla soluzione della vicenda giacché per la delocalizzazione del fabbricato dei Boscaino i fondi di volta in volta indicati dalla Provincia di Benevento risultavano non disponibili per un motivo o per un altro.

Più volte era stato abbozzato uno schema di convenzione tra l'Ente Provincia e i fratelli Boscaino, mai inspiegabilmente sottoscritto.

In seguito a sua richiesta, erano state fornite alla Provincia dai sottoscritti fotografie delle abitazioni ed un certificato di destinazione urbanistica, e, inoltre, esisteva presso la Provincia di Benevento un progetto di massima per la realizzazione del nuovo fabbricato da destinare agli stessi a titolo di indennizzo ed esproprio per quanto sopra descritto.

Conseguentemente a "richiesta di notizie" da parte dei

del 22/07/2004, l'Amministrazione provinciale di Benevento, con nota n. 7523 del 10/09/2004, confermava il proprio intendimento, già espresso con la delibera n. 97 del 27/03/2001, di procedere alla delocalizzazione del fabbricato di proprietà dei Boscaino su un'altra area limitrofa che l'Ente dichiarava, ancora una volta, essere nella sua disponibilità e, ciò nonostante, l'impegno assunto dall'Amministrazione con la suindicata delibera e ribadito con la risposta alla richiesta di notizie di cui sopra rimaneva lettera morta.

In data 09/06/2005, era stata ribadita, da parte dei Boscaino, all'Amministrazione richiesta protocollata, n. 13590, di conoscere gli intendimenti dell'Ente in ordine alla vicenda di cui si trattava e gli eventuali impieghi tecnici per la sua definizione, richiesta questa alla quale non era mai pervenuta risposta.

In data 19-09-2005, considerato anche che la procrastinata mancanza di esecuzione della citata delibera da parte dell'Amministrazione aveva aggravato già notevoli danni subiti dai fratelli Boscaino, era notificata all'Amministrazione Provinciale una diffida e messa in mora a dare esecuzione alla suindicata delibera.

seguito all'atto di diffida, la Provincia di Benevento precisava e ribadiva gli intendimenti già espressi con la delibera n. 97/2001, asserendo, tuttavia, di non poter delocalizzare il fabbricato su un'altra area limitrofa, essendo necessaria la *“previa definizione del contenzioso in essere con i proprietari espropriandi dell'area di interesse....”*.

La suddetta nota era impugnata dai sig.ri Boscaino con ricorso dinanzi al T.A.R. Campania, Napoli.

La sentenza n.15454/2007 del T.A.R Campania, Napoli, sez. V, accoglieva il citato ricorso ed annullava la nota con esso impugnata, dichiarandola *“illegittima e gravemente lesiva per i ricorrenti ai quali deve essere quantomeno riconosciuto il legittimo interesse a che la lunga inerzia dell'Amministrazione abbia termine attraverso l'adozione di atti definitivi”*.

In data 15-02-2008 la Provincia di Benevento, con nota Prot. n. 1400, comunicava ai sig.ri Boscaino l'avvio del procedimento di esecuzione in forma amministrativa della suddetta sentenza e la necessità, al fine di essa, di accesso da parte dei tecnici dell'Amministrazione ai luoghi di causa.

Di conseguenza, in data 03-09-2008 presso l'immobile dei sig.ri Boscaino

di procedere ad una serie di indagini geotecniche e di sopralluoghi, da effettuarsi entro l'anno 2008, finalizzate alla risoluzione della vicenda. A conclusione di esso si redigeva verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

I tecnici della Provincia effettuavano i citati sopralluoghi senza, tuttavia che l'Ente emettesse alcun provvedimento.

Inoltre, più volte, l'immobile dei sig.ri Boscaino ha subito allagamenti con intervento dei Vigili del Fuoco.

La suddetta sentenza n.15454/2007 è passata in giudicato.

Con atto di invito e diffida, notificato in data 4-3-2009, i ricorrenti hanno intimato alla Provincia di Benevento l'esecuzione della citata sentenza nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

Ad esso ha fatto seguito la nota prot. n. 3293/2009( prot. uscita n. 0003761) di cui si chiede l'annullamento la quale rappresenta un'evidente elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.

Infatti, in essa l'Amministrazione provinciale si limita

delle acque sotterranee....”, lasciando così la sentenza passata in giudicato “lettera morta”.

## **DIRITTO**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 21 E 37 DELLA L. 1034/1971, COME MODIFICATA DALLA L. 205/2000.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 comma II della L. 241/1990.

ELUSIONE DEL GIUDICATO.

La P.A. resistente non ha proceduto all'esecuzione della sentenza n. 15454/07 del T.A.R. Campania, Napoli, sez. V che ha accolto il ricorso proposto dai sig.ri Boscaino e ha annullato la nota prot. N. 00099125 del 19-10-2005 con esso impugnata, dichiarandola “illegittima e gravemente lesiva per i ricorrenti ai quali deve essere quantomeno riconosciuto il legittimo interesse a che la lunga inerzia dell'Amministrazione abbia termine attraverso l'adozione di atti definitivi”.

Ne discende l'obbligo a carico della P.A. intimata, in sede di ottemperanza, di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza in oggetto, in ragione anche

della previa notifica in data 4-3-2009 di apposito atto di invito e diffida finalizzato all'esecuzione del giudicato medesimo.

Tale obbligo risulta palesemente e gravemente disatteso dalla Provincia di Benevento la quale, anziché dare corretta ed integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, ha emesso un nuovo provvedimento sul medesimo rapporto oggetto della sentenza affermando, come si è accennato in narrativa, che è "necessario approfondire l'analisi dei dati rilevati per l'individuazione delle linee di flusso delle acque sotterranee....".

Il che rappresenta un'evidente elusione del giudicato in considerazione del fatto che l'Amministrazione non fa altro che prendere tempo, procurandosi, in questo modo, un pretesto per non eseguire la sentenza e procrastinando ulteriormente la conclusione del procedimento avviato diversi anni or sono con la delibera n. 97/01.

Quanto a quest'ultima, è necessario ricordare che con essa, di immediata esecutività, l'Amministrazione provinciale di Benevento riconosceva il danno subito dai Boscaino come conseguenza dell'opera pubblica

Provincia di Benevento nel 1999) e, per risolvere i problemi determinatisi, valutava l'opportunità di "delocalizzare il fabbricato dei ricorrenti su un'altra area limitrofa" che la Provincia stessa dichiarava disponibile in quanto "precedentemente espropriata".

L'intendimento, espresso con la delibera n.97/2001, di delocalizzare il fabbricato di proprietà dei ricorrenti su un'altra area limitrofa era confermato con nota n. 7523 del 10-09-2004 in risposta alla richiesta di notizie di cui alla nota n. 14717 del 22-07-2004 che i Boscaino facevano per sollecitare l'Amministrazione ad eseguire la delibera di cui si è detto.

Anche in quell'occasione, l'Ente dichiarava che l'area necessaria per effettuare la delocalizzazione era "nella sua disponibilità in quanto precedentemente espropriata".

Ciò nonostante, la Provincia non dava mai esecuzione all'impegno assunto con i citati atti e, improvvisamente, in seguito, dichiarava di non poter delocalizzare il fabbricato dei ricorrenti su un'altra area limitrofa essendo necessaria la previa definizione del contenzioso in essere con i proprietari espropriandi dell'area di interesse.

e di efficienza cui l'azione della P.A. deve essere improntata, non si comprende se l'area su cui sarebbe dovuta essere compiuta la delocalizzazione sia o meno nella disponibilità dell'Ente il quale, dapprima, nella citata delibera, scrive che essa è "nella sua disponibilità in quanto precedentemente espropriata", in seguito, afferma, al contrario, che non è stata ancora espropriata essendo in corso dei contenziosi.

L'interminabile iter procedimentale percorso dalla Provincia di Benevento, anziché essere portato a conclusione come la sentenza di cui si invoca l'ottemperanza disponeva, prosegue, ora, con la nota prot. N. n. 3293/09 (prot uscita n. 0003761) che, unitamente al ricorso per l'esecuzione del giudicato si impugna, la quale, come si è detto, elude il giudicato ed allunga a dismisura un procedimento che va avanti già da molto tempo senza mai giungere a conclusione.

In ciò si ravvisa una violazione del divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1 comma II della L.241/1990 il quale è costituito da un'articolazione dei criteri di economicità e di efficacia in forza della quale " la P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo

resistente non potendo evidentemente esse protrarsi per un lasso di tempo tanto considerevole.

E' giurisprudenza costante che sussiste violazione del divieto di aggravio del procedimento quando l'errato comportamento procedimentale della P.A. abbia in qualche modo determinato o sia stato astrattamente in grado di determinare, anche riguardo alla tempistica, l'esito del procedimento. (Consiglio di Stato, sez. V, 7 Ottobre 2008 n. 4870).

Nel caso specifico, la Provincia di Benevento ormai da molto tempo sta esasperatamente aggravando il procedimento avviandolo ma mai, ingiustificatamente, giungendo alla sua conclusione.

Anche la nota prot. 1400 del 15 Febbraio 2008 di comunicazione di avvio del procedimento in forma amministrativa della sentenza 15454/2007 passata in giudicato, di cui si è detto in narrativa, si inserisce nell'interminabile percorso seguito dall'Amministrazione che mai giunge a destinazione.

Infatti, anche a seguito di questo avvio del procedimento, la Provincia di Benevento, pur essendosi impegnata, anche con la collaborazione dei ricorrenti, di procedere ad una serie di indagini geotecniche e sopralluoghi che dovevano essere effettuati entro l'anno 2008 e di eseguire così la

sentenza, ora con la nota prot. n.3293/2009( prot. uscita n. 0003761) impugnata, per l'ennesima volta prende tempo adducendo il pretesto della "peculiarità e complessità delle indagini da esperire", evitando, in tal modo, di eseguire la sentenza divenuta cosa giudicata

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, si chiede:

- 1) che venga ordinato alla Provincia di Benevento di dare esecuzione alla sentenza n. 15454/2007 e, in caso di ulteriore inottemperanza, che venga nominato un commissario ad acta che, in via sostitutiva, adotti tutti gli atti necessari a soddisfare gli interessi dei ricorrenti;
- 2) che venga dichiarata la nullità e/o annullamento della nota prot n.3293/2009 della Provincia di Benevento;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Napoli, 14-05-2009

Prof. Avv.  Raffaello Capunzo

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

del mese di maggio ad istanza dell'Avv. Raffaello  
ti, nelle qualità e con il domicilio indicato in epigrafe. io  
J.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte  
notificato l'antescritto atto a:  
in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica presso la  
Benevento, Rocca dei Rettori, Piazza Castello mediante  
forme a mezzo plico racc.to A.R.

TIRA  
5